

	All. 7 - Schema di contratto di accordo quadro	
	SCHEMA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016	
	CON 3 (TRE) OPERATORI ECONOMICI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI	
	CORREZIONE BOZZE, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CONSEGNA E	
	REALIZZAZIONE IN FORMATO EPUB DI RAPPORTI DI RICERCA DI INDIRE	
	ED ERASMUS - (CIG: 6772152C9C) – (CUP: B59J16000280006)	
	TRA	
	L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (di	
	seguito denominato INDIRE), C.F. 80030350484, rappresentato, ai fini della	
	sottoscrizione del presente contratto, dal Direttore Generale Flaminio Galli, C.F.:	
	GLLFMN64L05H501S, domiciliato per la carica nella sede del suddetto Istituto sita	
	in via M. Buonarroti, 10 in Firenze	
	E	
	La Società (prima in graduatoria)	
	E	
	La Società (seconda in graduatoria)	
	E	
	La Società (terza in graduatoria)	
	PREMESSO CHE	
	a. con Decreto del Direttore Generale n. ____ del _____ INDIRE ha indetto,	
	con Bando di Gara pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica	
	Italiana (5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici) in data _____ una	
	1	

	procedura aperta sotto soglia comunitaria per la stipula di un Accordo Quadro, ai	
	sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di impaginazione,	
	correzione bozze, stampa, consegna e realizzazione in formato epub, di rapporti di	
	ricerca di Indire ed Erasmus+ per un importo complessivo di € 207.540,00 (I.V.A.	
	esclusa) per 3 (tre) anni.	
	b. con Decreto del Direttore Generale n. _____ è stata approvata	
	l'aggiudicazione definitiva;	
	c. sono state svolte le verifiche prescritte dalla vigente normativa, tenuto conto sia	
	dell'importo, sia della natura di Ente pubblico dell'aggiudicatario, le quali hanno	
	avuto esito positivo;	
	d. che gli operatori economici aggiudicatari della procedura di gara che	
	sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta	
	procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad	
	eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e	
	termini ivi stabiliti;	
	d. che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione	
	per INDIRE nei confronti degli operatori economici aggiudicatari in quanto definisce	
	la disciplina relativa alle modalità di affidamento delle singole prestazioni finalizzate	
	all'invio di apposite lettere d'ordine nelle quali verranno specificate, di volta in volta,	
	le tipologie di lavorazioni da eseguire, le quantità, ecc.;	
	e. che le singole lettere d'ordine verranno sottoscritte tra INDIRE ed il singolo	
	aggiudicatario di volta in volta individuato secondo il criterio della "cascata" tra i 3	
	(tre) operatori economici risultati aggiudicatari dell'Accordo Quadro, in base alle	
	modalità ed i termini in esso indicati;	

	f. che gli OO.EE. aggiudicatari dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;	

	Tutto quanto sopra premesso, le parti come meglio sopra rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1	
	Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso il Bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.	
	2. L'esecuzione dell'Accordo quadro è regolata ordinatamente, in successione complementare:	
	a) dal D.Lgs. n. 50 del 2016;	
	b) dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;	
	c) dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;	
	d) del D.P.R 207 del 2010 (nella parte ancora non abrogata dal D.Lgs. 50/2016);	
	e) dalle disposizioni del codice civile;	
	f) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare da quelle applicabili in ragione della natura di ente pubblico dell'INDIRE;	
	3	

	g) dalle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. 62/2013, in quanto compatibili.	
	h) gli atti di gara tutti della procedura, quali il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, la scheda di offerta tecnica, la scheda di offerta economica;	
	3. Le singole lettere d'ordine saranno inoltre regolate dalle disposizioni operative indicate al precedente comma, dalle disposizioni in esse previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.	
	Art. 2	
	Definizioni	
	Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da INDIRE, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative alle lettere d'ordine che verranno emesse per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;	
	Aggiudicatario: ciascun aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;	
	Lettera d'ordine: il singolo ordinativo di esecuzione dei servizi che la competente struttura tecnica di INDIRE dovrà inviare ai Fornitori per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato tecnico. Nella lettera d'ordine, di volta in volta, verranno specificate le effettive caratteristiche dei prodotti e/o dei servizi richiesti, nonché i relativi prezzi unitari ed il prezzo complessivo dell'ordine così come indicati nel Capitolato Tecnico.	
	Art. 3	

	nel Capitolato tecnico, e gli stessi non potranno, pertanto, avanzare pretesa di	
	compensi a tale titolo, nei confronti di INDIRE, assumendosene ogni relativa	
	alea.	
	4. Ciascun Aggiudicatario si impegna espressamente a:	
	a) impiegare, a sua cura e spese, tutto il personale, munito di preparazione	
	professionale e di conoscenza tecnica necessarie per l'esecuzione delle	
	prestazioni di cui al Capitolato tecnico e degli atti di gara richiamati nelle	
	premesse dell'Accordo Quadro;	
	b) non opporre a INDIRE qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa	
	relative alla prestazione dei servizi;	
	c) manlevare e tenere indenne INDIRE da tutte le conseguenze derivanti	
	dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di	
	sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	
	5. Ciascun Aggiudicatario ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per	
	tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione	
	amministrativa richiesta e presentata a INDIRE per la stipula del presente	
	Accordo Quadro.	
	6. In particolare, pena l'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 11,	
	ciascun Fornitore ha l'obbligo di:	
	a) comunicare a INDIRE, mediante PEC (indire@pec.it) ogni modificazione	
	e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui	
	all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine perentorio di 5 (cinque)	
	giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;	

	b) comunicare a INDIRE, mediante PEC (indire@pec.it), ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.	
	Art. 11	
	Risoluzione del contratto	
	1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, INDIRE, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, può risolvere il contratto di accordo quadro e/o in singoli contratti derivati, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:	
	a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;	
	b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di	

	aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori	
	speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1,	
	secondo e terzo periodo;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave	
	violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di	
	giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o	
	di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.	
	e) rifiuto ingiustificato per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive, delle	
	richieste di INDIRE; si evidenzia che, a titolo esemplificativo, può ritenersi	
	“giustificato” quel rifiuto derivante da obiettive e ragionevoli difficoltà tecniche	
	nell'eseguire la prestazione richiesta, come la richiesta di fornitura di un numero di	
	più prodotti in numero molto elevato in un brevissimo lasso di tempo;	
	1. INDIRE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 2 del d.lgs. 50/2016,	
	risolverà il contratto di accordo quadro durante il periodo di efficacia dello	
	stesso qualora:	
	a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di	
	qualificazione per aver prodotto falsa	
	documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che	
	dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle	
	leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta	
	sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;	
	3. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione delle singole lettere	
	d'ordine a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro.	

	c. in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo,	
	di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di	
	pignoramento a carico dell'Aggiudicatario.	
	d. per violazione degli obblighi di riservatezza;	
	e. nei casi di subappalto non autorizzati dall'INDIRE;	
	f. nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita nei termini prescritti,	
	ovvero in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di	
	esecuzione, dai quali emerga un grave e reiterato inadempimento;	
	g. qualora la Società perda i requisiti di carattere generale richiesti per	
	l'affidamento del servizio previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016;	
	h. per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n.	
	136;	
	i. per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell'articolo 2,	
	comma 3, del D.P.R. 62/2013	
	j. nel caso in cui il contratto risulti concluso in violazione dell'articolo 53,	
	comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001	
	9. Ove l'INDIRE ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte,	
	provvederà a contestarle per iscritto all'impresa, tramite PEC fissando un	
	termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni.	
	Decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute più	
	opportune, dandone notizia motivata alla Società.	
	10. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale.	
	11. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'INDIRE di affidare a terzi la	
	fornitura o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente.	

	Allo stesso, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più dall'INDIRE	
	rispetto a quelle previste dal contratto risolto.	
	12. La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e	
	penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la	
	risoluzione.	
	Art. 12	
	Prezzi del capitolato e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
	1. I prezzi offerti nell'offerta tecnica devono intendersi fissi e invariabili per tutta la	
	durata dell'accordo Quadro, senza che gli aggiudicatari possano pretendere	
	sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere.	
	2. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di	
	convenienza, comprensivi di noleggio, manodopera per manovalanza,	
	lavorazione, spese principali e accessorie o di carattere fiscale necessari per	
	eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo quadro nonché delle	
	successive lettere d'ordine.	
	3. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il	
	beneficio degli Aggiudicatari, tutti gli oneri che gravano su di essi per	
	l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e	
	per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale a	
	INDIRE e a terzi, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle	
	stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.	
	4. Gli aggiudicatari si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
	dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d'ordine in	
	15	

	2. Per quanto compatibili saranno posti a carico dell'affidatario e dei suoi collaboratori gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013.	
	3. Gli aggiudicatari con la sottoscrizione del contratto dichiarano e danno atto di aver preso visione e di avere piena conoscenza del suddetto Codice messo a disposizione dall'Amministrazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo www.INDIRE.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf .	
	4. L'affidatario è responsabile in ogni caso dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e legali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Esso è inoltre responsabile del trattamento previdenziale e si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica, oltre che un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nel CCNL dei lavoratori di categoria.	
	Articolo 14	
	Verifiche – conclusione intervento	
	1. Il controllo sul servizio prestato viene effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da INDIRE, individuato nella persona diXXXXXXXXXXXXX	
	2. Qualora, a seguito del controllo qualitativo e quantitativo, il servizio prestato dovesse risultare non conforme alle specifiche tecniche richieste, l'affidatario deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con le modalità e nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'INDIRE	

	3. E' fatto in ogni caso salvo il diritto di risoluzione ai sensi degli articoli 1453 ss.	
	Codice Civile e dell'art. 13 del presente contratto.	
	Articolo 15	
	Tutela contro azioni di terzi	
	4. L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente, assume:	
	a. ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente,	
	a INDIRE ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza	
	nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;	
	b. l'obbligo a tenere indenne INDIRE degli oneri eventualmente sostenuti per	
	la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui	
	c. lo stesso dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.	
	Articolo 16	
	Oneri e responsabilità del fornitore	
	1. Sono a carico dell'affidatario ogni imposta o tassa esistente al momento	
	dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente al contratto di fornitura	
	oggetto del presente contratto.	
	2. L'affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto	
	contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
	modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la	
	risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.	
	3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva	
	espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli	
	atti di affidamento ed in particolare al Capitolato Tecnico.	

4.	In ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'affidamento del contratto.	
	Articolo 17	
	Modalità di fatturazione e pagamento	
1.	INDIRE provvederà, per il tramite dell'Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.	
2.	Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.	
3.	Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.	
4.	Si specifica che ogni fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati: Intestazione: ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (I.N.D.I.R.E.); Codice fiscale: 80030350484; Codice Univoco IPA: UF46QB; n. prot e data di stipula del contratto; CIG: xxxxxxxxxx CIG del singolo ordine	
5.	Non sarà in alcun caso possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.	

6.	Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa forma scritta, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura.	
7.	Con il prezzo offerto, l'aggiudicatario s'intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.	
8.	L'aggiudicatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.	
9.	In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'affidatario potrà pretendere per ritardato pagamento.	
10.	In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., è fatto obbligo all'aggiudicatario sin da ora, di comunicare all'INDIRE gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.	
11.	L'affidatario, pertanto, non potrà in alcun modo pretendere interessi moratori per l'eventuale ritardo nel pagamento, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.	
	Articolo 18	
	Sospensione	
1.	Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano l'esecuzione o la realizzazione della	

	prestazione, INDIRE ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e	
	l'imputabilità delle medesime.	
	2. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare	
	le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio.	
	3. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto è	
	redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione, con l'intervento	
	dell'affidatario.	
	4. La sospensione dell'esecuzione del contratto può altresì essere disposta dal	
	Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o	
	necessità e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'art.	
	107 del d.lgs. 50/2016.	
	Articolo 19	
	Recesso da parte di INDIRE	
	1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, INDIRE, fermo restando	
	quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può recedere dal contratto in qualunque	
	tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al	
	decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è esonerato da ogni responsabilità	
	per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dei	
	fornitori durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che	
	qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.	
	2. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da una formale comunicazione	
	all'appaltatore da parte di INDIRE mediante PEC, con un preavviso non	

	inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in	
	consegna i servizi definitivi e verifica la regolarità dei servizi svolti.	
	3. INDIRE, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L. n.	
	135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva altresì la	
	facoltà di:	
	a. procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di	
	ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere	
	all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto,	
	qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate	
	nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l'obbligo assoluto di	
	adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni;	
	b. valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella	
	procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui	
	all'art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e	
	trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica	
	di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato;	
	c. procedere all'eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in	
	caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;	
	d. recedere in qualsiasi tempo dal singolo contratto autonomo di fornitura o	
	servizi validamente stipulato previa formale comunicazione, mediante PEC	
	o raccomandata a/r, all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15	
	giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo	
	delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui, tenuto conto anche	
	dell'importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri	

	delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi	
	dell'articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla	
	stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto	
	stipulato.	
	Articolo 20	
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza	
	1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 123/2007, dal d.lgs 81/2008 con	
	particolare riferimento all'art. 26 e da quanto precisato dall'Autorità di vigilanza	
	nella circolare n. 3 del 5 marzo 2008 si rappresenta che non sussistono rischi	
	da interferenza inerenti l'appalto in oggetto.	
	Articolo 21	
	Controversie	
	1. Tenuto conto della peculiarità delle prestazioni e della inderogabile necessità	
	di garantire una regolare esecuzione delle stesse a tutela degli interessi	
	collettivi di cui INDIRE è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione del	
	servizio sarà ritenuto contrario alla buona fede e il fornitore sarà considerato	
	diretto responsabile di tutti i danni causati all'INDIRE dipendenti da tali	
	interruzione.	
	2. Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi relativamente al contratto di	
	appalto, alla sua interpretazione ed esecuzione e ad ogni altra questione	
	comunque connessa allo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di	
	Firenze.	
	Articolo 22	
	Riservatezza e Codice di comportamento	

	1. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di	
	cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun	
	modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
	titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del	
	contratto.	
	2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di	
	pubblico dominio.	
	3. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
	dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori o dei	
	dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di	
	segretezza anzidetti.	
	4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INDIRE ha facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà	
	tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	5. Ciascun affidatario dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n.	
	196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché	
	ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione	
	ipso iure del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei	
	danni subiti). In particolare ciascun aggiudicatario dovrà impegnarsi a:	
	a) rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di	
	riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le	
	documentazioni e le notizie relative all'attività svolta da INDIRE, anche	

	attraverso la messa a disposizione, per le trasmissioni di file, di un'area FTP	
	ad accesso riservato;	
	b) vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;	
	c) porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e in particolare	
	tutte le azioni anche di natura legale necessarie ad evitare la diffusione e	
	l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.	
	6. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata	
	causata da atti o fatti direttamente o Indirettamente imputabili a ciascun	
	aggiudicatario e/o ai suoi dipendenti, il Fornitore stesso sarà tenuto a risarcire	
	INDIRE degli eventuali danni che siano direttamente o Indirettamente connessi	
	alla suddetta divulgazione.	
	7. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di	
	conclusione delle attività oggetto del contratto e comunque fino a quando gli	
	elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.	
	8. Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all'art. 7	
	del predetto D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.	
	Articolo 23	
	Tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L. 136 del 2010 (Piano straordinario	
	contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia),	
	con la sottoscrizione del presente contratto, il fornitore assume tutti gli obblighi	
	previsti in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalle	
	prestazioni contrattuali.	

	2. In particolare, al fine di consentire i pagamenti delle fatture, l'aggiudicatario	
	indica il conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle	
	persone autorizzate ad operare su di esso.	
	3. Ogni successiva modifica che dovesse intervenire deve essere	
	tempestivamente comunicata mediante PEC (all'indirizzo indire@pec.it)	
	4. Il presente Accordo quadro è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da	
	attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della legge	
	13.08.2010 n. 136 e s.m.i. siano eseguite senza avvalersi di banche o della	
	società Poste Italiana S.p.A.	
	5. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in	
	relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e/o	
	subcontraente, il codice identificativo gara dell'Accordo Quadro (xxxxxxxxxx),	
	e il CIG di ogni singolo ordine.	
	Articolo 24	
	Oneri fiscali e spese contrattuali	
	1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	contrattuali relative al contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad	
	eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto.	
	Articolo 25	
	Sottoscrizione del contratto	
	1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di accordo	
	quadro e' stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,	
	ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione	

3.	L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle singole lettere d'ordine non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
4.	4. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.	
5.	5. Al presente contratto deve essere applicata una marca da bollo di € 16,00 ogni 100 righe, la cui spesa è ad esclusivo carico degli aggiudicatari sottoscrittori.	
	Per l'INDIRE	
	_____, li _____	
	Il Direttore Generale	
	Flaminio Galli	
	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.</i>	
	Per il FORNITORE 1	
	_____, li _____	
	Il legale rappresentante p.f.	
	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.</i>	

